



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 91 DEL 03/04/2025

OGGETTO: CHIUSURA DI UN TRATTO DI STRADA DENOMINATA SALITA SPORTIGLIA DEI PILONI CAUSA FRANA.

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 24/03/2025 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità interveniva a seguito di richiesta di intervento da parte dei Vigili del Fuoco in Salita Sportiglia dei Piloni causa frana;

- in sede di sopralluogo personale d'ufficio prendeva atto che, nel tratto oggetto di intervento, una frana di terra, pietre e alberi di piccolo fusto aveva invaso la sede stradale di Salita Sportiglia dei Piloni, e al momento del sopralluogo il movimento franoso era ancora in atto con scivolamento di materiale lapideo di piccole dimensioni;

Vista la possibilità di ulteriori evoluzioni del movimento franoso, di concerto con i Vigili del Fuoco, si disponeva nell'immediato sul posto verbalmente, e successivamente con atto prot. 142864.U del 25/03/2025 dell'Ufficio Pubblica Incolumità:

- chiusura al transito veicolare e pedonale di tratto di strada denominata Salita Sportiglia dei Piloni;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 149216.I del 27/03/2025, relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 24/03/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del

Documento sottoscritto digitalmente

menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento di chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0142864.U del 25/03/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in data 24/03/2025 – e con la citata nota prot. 0142864.U del 25/03/2025 dell'Ufficio Pubblica Incolumità – l'interdizione con divieto di accesso, fino alla verifica delle condizioni di sicurezza o eventualmente all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza da parte di tecnico abilitato, a:

- tratto di strada denominata Salita Sportiglia dei Piloni, causa frana su sede stradale

come rappresentato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE ALTRESÍ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente - ed al Municipio 7 Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza;
- alla Direzione Idrogeologia, Geotecnica e Vallate, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CHIUSURA DI UN TRATTO DI STRADA DENOMINATA SALITA SPORTIGLIA DEI PILONI CAUSA FRANA.

ALLEGATO GRAFICO



Figura 1: TRATTO DI STRADA CON DIVIETO DI ACCESSO VEICOLARE E PEDONALE (grafica non in scala, fonte Geoportale comunale su base C.T.C.)